



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA: LE SPESE SEGUONO LA SOCCOMBENZA VIRTUALE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 7,
Sentenza del 20/11/2025-26/11/2025, n. 20338

Composizione

Pres. S. Sbrizzi, rel. S. Di Lonardo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
IN GENERE - Estinzione del giudizio – Annullamento dell’atto impugnato
– Spese di lite – Soccombenza virtuale.

Massima

In caso di estinzione del giudizio per annullamento in autotutela
dell’atto impugnato, la regolamentazione delle spese processuali va
effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una
valutazione prognostica della fondatezza delle contrapposte posizioni,
con conseguente condanna alle spese della parte che sarebbe risultata
soccombente nel merito.

Rif. normativi

Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 91 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte cost., sent. n. 274/2005 (VEDI)

Cass. n. 1230/2007 (VEDI)



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2026

Red. S. De Matteis